

(N. 291)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 febbraio 1949  
(V. Stampato N. 367)

d'iniziativa dei deputati CAPPUGI, SULLO, BAVARO, CASTELLI AVOLIO, TUDISCO,  
DE PALMA, DE MARTINO Carmine e CHIEFFI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 FEBBRAIO 1949

Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sarà corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al 50 per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio.

#### Art. 2.

All'atto dell'ammisione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sarà provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti

e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.

#### Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dal decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1421.

#### Art. 4.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.